

**IL TAR DEL LAZIO
"RISCRIVE"
LA DIRETTIVA UE
SUI TERMINALI DI
TELECOMUNICAZIONE
A FAVORE
DEGLI ORGANISMI
NOTIFICATI.**



MAURIZIO IORIO

Da questo mese Marketplace e ANDEC danno vita a una partnership e a questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare riguardo al mondo dell'elettronica. Chi volesse avere ulteriori approfondimenti può visitare il sito: www.andec.it o la Web page di Maurizio Iorio www.avvocatoiorio.it

QUANDO IL BOLLINO NON È SUFFICIENTE

In questo articolo vogliamo mettere in evidenza quanto emerso da una sentenza dell'ottobre 2011 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, assai poco condivisibile e che lascia estremamente perplessi, emessa in esito all'impugnazione di un'ordinanza ministeriale (con separata sanzione al rivenditore) notificata a un produttore per un supposto difetto formale di marcatura su un ripetitore domestico di segnale TV, ritenuto peraltro tecnicamente assolutamente conforme. Per capire di cosa stiamo parlando occorre però fare un passo indietro ed esaminare brevemente la normativa di riferimento.

Come noto, nell'Unione Europea gli apparecchi di telecomunicazione (terminali telefonici, telefoni cellulari, allarmi senza filo ecc.), al pari di altre categorie di prodotti, devono rispondere a determinati "requisiti essenziali" in tema di sicurezza degli utenti, delle reti di comunicazione, della privacy, ecc. stabiliti nel caso di specie dalla Direttiva 1999/5/CE (attuata in Italia con D.l.gs 09/05/2001 n.269). Tali requisiti, nella maggioranza dei casi, sono per così dire "incorporati" in

norme tecniche armonizzate a livello europeo ("Norme EN") con la conseguenza che la conformità alle norme EN, quando queste sussistono e sono state applicate, attesta la conformità ai requisiti stessi.

Pertanto, è richiesto anzitutto al Produttore di apparecchi TLC (al quale è equiparato l'importatore che si presenti come tale, apponendo esclusivamente il proprio marchio sul prodotto) di accertarsi preventivamente della conformità degli apparecchi a tali requisiti e di certificarla egli stesso, obbligatoriamente, come segue (a+b+c): (a) riproducendo sull'apparecchio, sull'imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento, il marchio CE, (b) redigendo e accompagnando ogni apparecchio con un'apposita dichiarazione di conformità e (c) predisponendo un documento di fabbricazione da tenere a disposizione delle autorità.

Accanto all'autocertificazione, che è sufficiente per gli apparecchi che non impegnano onde radio (come ad esempio i telefoni con filo), è prevista la necessità di un'ulteriore certificazione e/o convalida da parte di un ente all'uopo riconosciuto a livello

UE, denominato "Organismo Notificato" (O.N.) - il che determina una sensibile lievitazione dei costi per il produttore - secondo una delle procedure stabilite agli allegati III, IV, V alla Direttiva. L'intervento di un O.N. va reso palese riportando il numero di identificazione internazionale attribuito allo stesso accanto al marchio CE sull'apparecchio, sul suo imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento.

In un caso, tuttavia, l'intervento di un Organismo Notificato può essere evitato: è quanto prevede l'allegato III alla direttiva, come segue: "...1) per ciascun tipo di apparecchio sono effettuate, ad opera del fabbricante o su mandato dello stesso, le prove radio essenziali. L'individuazione delle prove considerate essenziali è fatta sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante, salvo che le prove siano definite dalle norme armonizzate".

Quindi, se sussistono norme EN che indicano i test tecnici che il Produttore deve effettuare per accertarsi della conformità dei suoi prodotti, l'Organismo Notificato non partecipa alla procedura. La legge italiana in tal caso è ancora

“Nell’Unione Europa gli apparecchi di telecomunicazione devono rispondere a determinati requisiti essenziali in tema di sicurezza degli utenti, delle reti e della privacy”.

più esplicita della direttiva, precisandosi all'allegato III al Dlgs 269/01 che il numero di identificazione dell'organismo notificato va apposto dal produttore solo "... se esso è stato coinvolto nella procedura".

La direttiva, però, contiene un'apparente incongruenza, in quanto l'art.12, paragrafo I (anch'esso riprodotto quasi identico all'art. 13, I del Dlgs 269/01) stabilisce, senza distinzioni, che "Quando si ricorre alle procedure di cui agli allegati III, IV o V la marcatura è accompagnata dal numero di identificazione

dell'organismo notificato..." dimenticando di fare salvo il caso previsto, in via di eccezione, all'allegato III, di cui si è detto.

Tale incongruenza è stata così risolta nell'ambito della Commissione UE in sede di interpretazione della direttiva "... se le serie di prove radio essenziali sono definite da norme armonizzate, nessun Organismo Notificato interviene nella procedura di accertamento della conformità. In tal caso non c'è alcun organismo notificato che esercita la sua attività". Pertanto l'obbligo di riportare

il numero dell'Organismo Notificato, anche se tale obbligo è formulato dalla Direttiva, non si applica. L'apposizione del numero dell'Organismo Notificato lo rende responsabile. Tale responsabilità non può sussistere che quando lo stesso gioca un qualche ruolo nel processo di valutazione della conformità (Commissione Europea, Direzione Impresa ed Industria, Interpretazione della direttiva 1999/5/EC <http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/interpretation/#h2-1>). In altri termini, se sussistono norme EN che indicano già le serie di prove radio essenziali da condursi non c'è alcun ruolo e quindi alcun spazio per l'intervento di un organismo notificato ai sensi di legge. È del tutto evidente, infatti, che in tali casi l'Organismo Notificato non potrebbe di certo logicamente agire da "gran traduttore dei traduttori d'Omero" e identificare, a valle, i test tecnici già identificati a monte dalle norme EN.

Veniamo ora al nostro caso. Un produttore/importatore italiano aveva acquistato in Cina e importato in Italia - commercializzandolo col suo marchio - un modello

di ripetitore domestico di segnale TV la cui conformità alla normativa esaminata era stata accertata secondo la procedura di cui all'allegato III e, dato che nel caso specifico i test tecnici necessari erano già identificati da norme EN, non sussisteva alcuno spazio né necessità di legge per l'intervento di un Organismo Notificato. Ciò non di meno, per motivi di marketing, il fornitore OEM cinese aveva chiesto a un prestigioso Organismo Notificato di ribadire in una "legal opinion" i test tecnici necessari. Il Produttore/importatore italiano aveva quindi volontariamente riportato il numero internazionale di identificazione dell'ON accanto al marchio CE sulla sola documentazione che accompagnava ogni prodotto ma - proprio perché tale intervento non era obbligatorio ma solo volontario - non nelle altre sedi previste per il marchio CE, ossia sul prodotto e sull'imballaggio. Mai l'avesse fatto!

In questa era di crisi economica, di aziende che fanno fatica a stare sul mercato, di prodotti non sempre tecnicamente conformi, di operatori stranieri non sempre trasparenti nelle loro pratiche

L'Associazione Nazionale Importatori e Produttori di Elettronica Civile nasce nel 1983 per promuovere azioni dirette allo sviluppo del mercato e alla tutela delle imprese associate ed è l'Associazione che rappresenta il settore dell'Elettronica di Consumo in Italia: più di settanta aziende, tra le quali le filiali italiane delle maggiori società internazionali di elettronica, oltre a società indipendenti distributrici di prodotti di elettronica civile, sia di produzione propria sia di importazione. ANDEC rappresenta, tutela e promuove le attività relative al mercato di riferimento




e contribuisce a migliorare i rapporti tra imprese e mercato. Dal 1988 ANDEC aderisce al Sistema "Confcommercio - Imprese per l'Italia" la più grande confederazione imprenditoriale italiana. L'associazione è un luogo di aggregazione tra aziende che condividono l'obiettivo comune di crescere e creare risorse per il Paese.

**“La deroga riportata all’allegato III
sembra essere un abbaglio, un errore
del legislatore europeo e,
in quanto tale, da non prendere
nemmeno in considerazione”.**

commerciali, nell’agosto 2011 gli organi ministeriali di vigilanza competenti trovavano il tempo di ispezionare - presso l’esercizio di un cliente - i prodotti dell’operatore italiano, di trovarli assolutamente sicuri e tecnicamente conformi, di verificare la conformità della documentazione di accompagnamento ma di contestare la mancanza “... del numero dell’Organismo Notificato sull’apparato e sull’imballaggio” del ripetitore TV. Il produttore/importatore italiano si vedeva pertanto ingiungere di “ricondere a conformità tutti quanti gli apparati presenti sul territorio italiano”, ossia già venduti alla sua numerosa clientela di rivenditori sparsi in tutta Italia.

Da qui l’impugnazione avanti al TAR Lazio del correlativo Verbale di accertamento e contestazione ai sensi del D.Lgs 269/2001 notificatogli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Telecomunicazioni. Tutto, purtroppo, inutile. Anzi, con sentenza in data 6.10.2011 n. 07758/2011 (Reg. Ric n° 07454/23011) il TAR del Lazio non solo respinge il ricorso ma va ancora più in là, negando addirittura la possibilità per i produttori di

poter evitare di coinvolgere un organismo notificato in presenza di norme EN che indichino già i test tecnici da effettuare, come segue: “Effettivamente... L’Allegato III invocato dalla ricorrente prevede, in particolare, che l’intervento dell’organismo notificato sia obbligatorio, per l’individuazione delle prove essenziali, solo qualora esse non siano definite da norme armonizzate, come invece avviene nella fattispecie in esame”. Peraltro, la stessa normativa prevede testualmente che “...quando si ricorre alle procedure di cui agli allegati III, IV o V, la marcatura (CE) è accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato (art. 12, paragrafo I, secondo capoverso, della direttiva)”. Il TAR prosegue quindi come segue: “...gli organismi notificati, sottoposti a periodiche verifiche della pubblica amministrazione, mantengono un essenziale ruolo di garanzia circa la correttezza delle procedure autogestite... di conseguenza, la presenza dell’organismo notificato responsabile della correttezza della verifica di conformità (e quindi l’indicazione del suo numero di identificazione) è obbligatoria per tutte le apparecchiature destinate a impegnare le frequenze radio, così come



ANDEC organizza spesso seminari che affrontano temi di interesse legale, ambientale e tecnico

accade nella fattispecie in esame”.

Pertanto il TAR Lazio, dopo aver rilevato una contraddizione tra quanto previsto all’allegato III della Direttiva 1999/5/CE e quanto stabilito all’art.12, e ribadita la importante funzione attribuita alla responsabilità dell’Organismo Notificato non condivide l’assunto della Commissione secondo cui “... tale responsabilità non può sussistere che quando lo stesso gioca un qualche ruolo nel processo di valutazione della conformità” ma, al contrario, ritiene che “la presenza dell’organismo notificato sia sempre e comunque obbligatoria per tutte le apparecchiature

destinate a impegnare le frequenze radio, così come accade nella fattispecie in esame”.

In altri termini, con riferimento all’Allegato III alla Direttiva, si afferma non tanto che una volta che un Organismo Notificato sia stato coinvolto nella procedura - pur non essendo tale coinvolgimento in ipotesi necessario - il numero identificativo del medesimo va riportato in ogni sede di marcatura CE e non solo sul manuale di istruzioni, ma si afferma che, malgrado il chiaro disposto dell’allegato III, nel caso di apparecchi che impegnano le frequenze radio sarebbe sempre indispensabile l’intervento di un Organismo Notificato, sussistano o meno norme armonizzate che già indicano i test tecnici necessari: insomma, la deroga riportata all’allegato III sarebbe - sembra di capire - un abbaglio, un errore del legislatore europeo e, in quanto tale, da non prendere neppure in considerazione. Con buona pace della Direttiva 1999/5/CE. Con buona pace della sua interpretazione da parte della Commissione. E con buona pace dei “gran traduttori dei traduttori d’Omero”.